



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 296 DEL 11/09/2020

OGGETTO : DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DA COVID-19 PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di Settembre alle ore 17:55 presso la Residenza Municipale, è presente il Commissario Straordinario dott. Nicola Izzo, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019, per trattare il presente oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti.

Aperta la seduta, il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto, come di seguito riportato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

DATO ATTO, quindi, che la Tari continua ad essere disciplinata dalla L. 147/2013;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 233 del 30 luglio 2020 che:

- conferma l'applicazione delle tariffe 2019 nell'anno 2020, salvo gli eventuali adeguamenti dovuti alle agevolazioni connesse all'emergenza COVID 19 riconosciute sulla seconda rata, a seguito di validazione del PEF 2020, da parte di ATERSIR, secondo il metodo MTR introdotto da Arera e definisce le scadenze di riscossione della tassa, rinviando l'approvazione delle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza sanitaria, a successiva delibera da adottare;
- dà atto che il Piano Finanziario 2020 del servizio rifiuti comunale verrà validato per competenza da ATERSIR, entro la fine dell'anno 2020, e trasmesso ad ARERA per la successiva approvazione unitamente all'eventuale conguaglio tra i costi del servizio approvati per il 2019 e quelli effettivamente sostenuti per il 2020, suddiviso pro quota negli esercizi 2021-2023;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione dei costi del servizio rifiuti e di conseguenza delle tariffe TARI a livello nazionale;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 158/2020, con cui l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambienti, ARERA, indica "ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie", i criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche disagiate per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 e in particolare l'Allegato A della delibera stessa che riporta le categorie dei codici ATECO delle attività produttive interessate da sospensione attività e chiusure causa emergenza sanitaria da COVID-19 distinguendo tra quelle che hanno obbligatoriamente sospeso

l'attività produttiva da quelle che avrebbero potuto risultare sospese, parzialmente o completamente;

ATTESO che le agevolazioni che s'intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle misure restrittive imposte dal Governo mediante riduzione della tassazione di quota variabile, per la copertura dei costi derivanti dalla raccolta, smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani da parte delle attività produttive sospese per il periodo di chiusura generato dall'emergenza COVID;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

VISTE le indicazioni operative per l'attuazione della delibera n. 158/2020 e relativo allegato A e le direttive impartite dall'Autorità, nonché coerentemente alla nota congiunta a firma Atersir Emilia Romagna e Anci Emilia Romagna AT/2020/4234 del 9/06/2020;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri nei provvedimenti di ARERA sopra citati e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche aventi diritto all'agevolazione obbligatoria disposta con atto deliberativo n. 158/2020 da ARERA ed erogata direttamente dal gestore, senza necessità di domanda, si farà riferimento ai codici ATECO riconducibili alle attività maggiormente penalizzate, presenti in banca dati TARI;

PRESO ATTO di quanto indicato nell'atto del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 233 del 30/07/2020, esecutivo, di determinazione di n.2 rate di riscossione della TARI:

- la prima rata con scadenza al 30/9 relativa all'acconto TARI per 4 mesi;
- la seconda rata con scadenza al 2/12, contenente il saldo della TARI 2020, al netto delle riduzioni/agevolazioni che vengono determinate con il presente atto, in relazione a quanto previsto dalla delibera Arera n. 158/2020, Allegato A in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RILEVATO che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con risorse disponibili in avanzo vincolato Tari;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con il presente Atto di Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta e che più di altre categorie abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

RITENUTO, quindi d' introdurre, per l'annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non

domestiche come definite nel precedente capoverso e che sono regolarmente iscritte nella banca dati della TARI comunale;

VISTI:

- il DPCM del 11/03/2020 ed i relativi allegati dove vengono indicate le attività che potevano continuare a svolgere l'attività anche in periodo di lockdown;
- il DPCM del 22/03/2020 e successive mm.ii. che indica, nello specifico, i codici Ateco delle attività che nel periodo di lockdown hanno potuto continuare a svolgere l'attività;
- il DM Mise del 25/03/2020 che indica ulteriori codici ATECO di attività consentite nel periodo di lockdown;
- il DPCM 10.4.2020 in ordine a ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTI gli artt. 54 e 61 del DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020;

VISTA la richiesta eseguita dalla dirigente del Servizio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese – inviata e consegnata in data 22/5/2020 tramite PEC, con iscrizione al protocollo generale del Nuovo Circondario Imolese n. 4119/2020 – alla Prefettura di Bologna, con la quale è stato richiesto l'elenco delle attività per le quali è stata concessa l'apertura in deroga in relazione ai provvedimenti di chiusura imposti dal Governo, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, per la corretta determinazione delle agevolazioni fiscali TARI per ciascun Comune;

RITENUTO quindi di applicare i seguenti fattori riduttivi alle tariffe TARI 2020, come deliberate con atto di commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 233 del 30 luglio 2020, in base alle modalità di seguito indicate:

- a) riduzione del 15%- rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività indicate nell'allegato A alla delibera n. 158/2020 di Arera, Tabella 1a (obbligatorie);
- b) riduzione del 25%- rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività indicate nell'allegato A alla delibera 158/2020 di Arera, Tabella 1b e Tabella 2 (obbligatorie);
- c) riduzione del 25% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività a cui non è stata applicata la riduzione in automatico e che dichiarino di avere sospeso temporaneamente l'attività, anche su base volontaria, per un periodo minimo di 60 giorni, dietro idonea autocertificazione attestante la predetta situazione secondo lo schema che sarà adottato dall'Ufficio Tributi Associato e reso disponibile sul sito dell'ente, autocertificazione da inviarsi all'indirizzo mail dedicato del Comune interessato, entro il 10/10/2020 per l'inserimento nell'avviso di pagamento con scadenza al 2/12/2020 e comunque entro il 31/10/2020 per l'applicazione in successivo avviso a conguaglio;

RITENUTO che il Comune, tramite il concessionario Hera spa, riconosce pertanto l'agevolazione obbligatoria in via automatica, senza necessità di espressa richiesta, alle attività presenti in banca dati TARI, aventi i codici ATECO riconducibili a quelli delle attività indicate in Tabella 1 a) e b) ed in Tabella 2 dell'allegato alla delibera ARERA n. 158/2020. Quanto alle agevolazioni facoltative da concedersi su richiesta, il gestore HERA spa procederà sulla base delle indicazioni fornite dal Comune dopo il vaglio delle istanze a questi pervenute;

DATO ATTO che la riduzione tariffaria di cui alle lett. a) e b) verrà applicata in sede di emissione degli avvisi TARI 2020 con scadenza di riscossione al 2/12/2020, sulla base della banca dati gestita dal concessionario della riscossione Hera spa, salvo successivo conguaglio;

DATO ALTERSI' ATTO che per l'annualità di competenza 2020 non è dovuta la TARI giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione COSAP per le attività economiche e che il minore gettito verrà finanziato mediante applicazione di quota parte dell'avanzo;

PRESO ATTO della proroga ultima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali prevista al 30 settembre 2020, dalla legge n. 77 del 17/7/2020 di conversione del decreto rilancio n. 34/2020, è stata prorogata al 30 settembre 2020, da D.L. "agosto", n. 104 del 14/8/2020 all'art.54, comma 1;

VISTO quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno (termini così prorogati dall'art. 106 del D.L. Rilancio n. 34/2020 convertito in legge 77 2020);

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione, approvato con atto del Commissario Straordinario assunto con i poteri del Consiglio Comunale n. 145 del 21/05/2020, esecutivo, e successive modifiche approvate;

RICORDATO che con deliberazione Consiglio Comunale n. 228 del 30/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

VISTI i pareri del Collegio dei Revisori, acquisiti in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui rispettivamente al verbale n. 27 del 10/09/2020 ed al successivo verbale n. 28 del 11/09/2020 formulato a seguito dei chiarimenti contenuti nella relazione esplicativa a firma della Dirigente del Servizio Tributi Associato in data 11/09/2020, documenti tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa possa esplicare gli effetti nei termini utili per l'adeguata pubblicizzazione e diffusione a favore degli utenti interessati;

SENTITO il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

D E L I B E R A

- 1) di approvare e regolamentare con il presente atto le agevolazioni tariffarie per le TARI relativamente all'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle utenze non domestiche interessate dalla chiusura e/o riduzione della propria attività, a seguito di interventi normativi statali e/o regionali, in esecuzione di quanto espresso dall'Atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 233 del 30 luglio 2020 e in esecuzione di quanto espresso dalla delibera Arera n. 158/2020, allegato A, in cui sono indicate come riduzioni obbligatorie le attività indicate in tabella 1a, 1b e 2 del medesimo allegato A, che costituisce l'allegato 1 alla presente deliberazione;
- 2) di approvare la determinazione delle riduzioni obbligatorie alla tariffa TARI 2020, di cui sopra, rapportate all'arco temporale di 12 mesi, secondo i fattori di riduzione di seguito indicati, da applicare sulla quota variabile tariffaria, stimate complessivamente in € 509.272,53, secondo la simulazione eseguita dal concessionario della gestione e attività di supporto alla riscossione della tassa da parte del Comune, Hera spa - come da comunicazione, pervenuta tramite email in data 4/9/2020, iscritta al protocollo comunale al n°25453/2020),
- 3) di approvare quindi i seguenti fattori di riduzione:
 - a) riduzione del 15% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi - da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività indicate nell'allegato A alla delibera n. 158/2020 di Arera, Tabella 1a (obbligatorie);
 - b) riduzione del 25% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi - da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività indicate nell'allegato A alla delibera n. 158/2020 di Arera, Tabella 1b e Tabella 2 (obbligatorie);
 - c) riduzione del 25% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi - da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività a cui non è stata applicata la riduzione in automatico e che dichiarino di avere sospeso l'attività per un periodo minimo di 60 giorni, dietro idonea autocertificazione attestante la predetta situazione secondo lo schema che sarà adottato dall'Ufficio Tributi Associato e reso disponibile sul sito dell'ente, da inviarsi all'indirizzo mail dedicato del Comune interessato, entro il 10/10/2020 per l'inserimento nell'avviso di pagamento con scadenza al 2/12/2020 e comunque entro il 31/10/2020 per l'applicazione in successivo avviso a conguaglio;
- 4) di dare atto che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con risorse disponibili in avanzo vincolato Tari;
- 5) di dare atto che qualora l'importo della spesa delle riduzioni spettanti agli aventi diritto, risultasse superiore a quello stimato si provvederà ad integrare il relativo finanziamento;
- 6) di dare atto di riscuotere la seconda rata Tari nel 2020 al 2/12/2020, calcolata al netto delle predette riduzioni/agevolazioni, salvo successivo conguaglio, in relazione ai maggiori / minori costi della gestione rifiuti 2020 approvati con il PEF 2020 da ARERA, per la quota di competenza 2021;
- 7) di dare atto che a titolo di agevolazione facoltativa per l'annualità di competenza 2020 non

è dovuta la TARI giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione COSAP per le attività economiche (8 mesi) e che il minor gettito verrà finanziato tramite applicazione di quota parte dell'avanzo;

- 8) di dare atto che la determinazione/applicazione delle agevolazioni fa riferimento alle indicazioni operative per l'attuazione della delibera 158/2020 e relativo allegato A – Tabella 1a, 1b e Tabella 2 (riduzioni obbligatorie), delle direttive impartite dall'Autorità, nonché coerentemente alla nota congiunta a firma Atersir Emilia Romagna e Anci Emilia Romagna del 9/06/2020;
- 9) di stabilire che le riduzioni di cui sopra trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a cura dell'ufficio Tributi ad Atersir e ad Hera spa;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del servizio proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per le motivazioni di cui in premessa.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nicola Izzo

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Fanti

(atto sottoscritto digitalmente)